

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA IV SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Febbraio 2014

Espropriazione per pubblica utilità. Procedimento, formalità e termini.

Urbanistica. Certificato di destinazione urbanistica.

Giurisdizione. Risarcimento del danno.

Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 505 - Pres. F.F. Branca, Est. Taormina

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 327/2001, tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo.

La conoscenza dell'eventuale diverso proprietario effettivo deve essere certa e non solo astrattamente desumibile dalla generica presenza di un atto, prodotto o acquisito in tempi e procedimenti diversi da quello espropriativo.

L'onere della prova della conoscenza dell'eventuale diverso proprietario effettivo grava su chi eccepisce l'illegittimità delle comunicazioni effettuate al proprietario "catastale".

Il certificato di destinazione urbanistica redatto dal pubblico ufficiale è atto meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che da esso risultano, effetti che discendono, invece, da precedenti provvedimenti, i quali hanno determinato la situazione giuridica acclarata con il certificato. Se ne desume che tale atto non ha natura provvedimento ed è sprovvisto di concreta lesività e, dunque, non è suscettibile di impugnazione. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno derivante dal rilascio di un certificato urbanistico errato non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo bensì in quella del giudice ordinario, integrandosi una fattispecie di illecito extracontrattuale conseguente alla diffusione di informazioni inesatte, in carenza di spendita di potere amministrativo.

[Link al testo sentenza](#)

Edilizia. Abusi. Condono.

Cons. Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2014, n. 603 - Pres. FF. Branca, Est. Migliozi

Ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/85 per la sanabilità delle opere abusivamente realizzate è necessario che le stesse siano state ultimate entro la data del 1 ottobre 1983, intendendosi per ultimati gli edifici ad uso residenziale nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

Ai fini della condonabilità dell'opera, integra la nozione di rustico, munito di idonee tamponature atte a definire i volumi, il locale tamponato su tre lati e con una quarta parete pilastrata, predisposta a ricevere la struttura a vetrata che va chiudere il relativo spazio.

[Link al testo sentenza](#)

Come ricorda la sentenza in rassegna, il concetto di ultimazione delle opere abusive è stato oggetto di apposita illustrazione con la circolare esplicativa del primo condono, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3357/25 del 30 luglio 1985, che fa riferimento alla nozione di ultimazione del rustico comprendendo in essa la muratura portante o l'intelaiatura in cemento armato e le tamponature.

La giurisprudenza ha precisato che ai fini della sanabilità è sufficiente la realizzazione del rustico e il completamento della copertura (Cons. Stato, Sez. V, 14 luglio 1995 n.1071), aggiungendo che l'opera deve essere eseguita al rustico in tutte le sue strutture essenziali, tra cui le tamponature perimetrali in quanto determinanti per stabilire la volumetria (Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2000 n. 5638; Cassazione penale, Sez. III, 18 luglio 2007 n. 28615; Corte Costituzionale, sentenza n. 54 del 27 febbraio 2009).

Cons. Stato, Sez. IV, ord. 17 febbraio 2014, n. 754 – Pres. Branca, Est. Greco

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 c.d. legge Pinto (il quale recita: "...L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili"), per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. per tramite della norma interposta costituita dall'art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dall'ormai costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo la quale: a) il tempo occorrente per conseguire l'esecuzione di una decisione di condanna al pagamento di un indennizzo da eccessiva durata del processo, specie se costringe l'interessato a proporre un'azione esecutiva, fa parte a tutti gli effetti del processo stesso, e quindi va computato ai fini del rispetto da parte dello Stato del diritto fondamentale alla durata ragionevole dell'iter processuale; b) la carenza di risorse disponibili, più o meno temporanea che sia, non costituisce ex se idoneo fattore giustificativo del ritardo dello Stato nel dare esecuzione alle decisioni di condanna qui in discorso. Né è possibile comporre il contrasto di cui sopra, attraverso un'interpretazione "adeguatrice" della norma interna tale da renderla compatibile con i principi discendenti dalla CEDU, facendo riferimento a quella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha equitativamente fissato in sei mesi il termine oltre il quale il ritardo nella corresponsione dell'indennizzo può qualificarsi non più giustificato, giacché si tratterebbe di una vera e propria opera di creazione normativa.

[In allegato il testo dell'ordinanza](#)

Il Consiglio di Stato era stato, nel caso in esame, chiamato a decidere gli appelli su varie pronunce del Tar Lazio, sez. I, emesse in sede di giudizio di ottemperanza, con le quali, previa disapplicazione dell'art. 3, comma 7 della legge Pinto per contrasto con i principi CEDU, il ministero della giustizia era stato condannato a pagare somme dovute a titolo equo indennizzo per la irragionevole durata del processo, con nomina di un commissario ad acta, nonché al pagamento delle c.d. penalità di mora (astrainte) per ogni ulteriore giorno di ritardo.

La IV sezione ha sollevato, con l'ordinanza in commento, questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 7 della legge Pinto laddove esso prevede che "...L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili", ritenendo che tale previsione sia in contrasto con i principi CEDU enucleati dalla Corte di Strasburgo in materia di art. 6 della Convenzione, da considerarsi come norma interposta, ai sensi del 117 cost.

La sezione, infatti, ha ritenuto che la normativa nazionale non possa essere disapplicata,

come aveva fatto il giudice di primo grado, occorrendo invece una pronuncia di incostituzionalità.

A questo proposito, il Consiglio ha richiamato le recenti pronunce della stessa Corte costituzionale che hanno escluso l'applicabilità anche alle norme CEDU del meccanismo di immediata applicazione da parte del giudice nazionale, proprio del diritto comunitario, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sent. 18 luglio 2013, n. 210; sent. 11 marzo 2011, n. 80, 4 dicembre 2009, n. 317; id., 26 novembre 2009, n. 311; id., 27 febbraio 2008, n. 39; id., 24 ottobre 2007, n. 348 e 349).

La sezione ha inoltre ritenuto di non poter comporre il contrasto tra la CEDU e la norma nazionale mediante un'interpretazione adeguatrice, facendo riferimento a quella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che ha equitativamente fissato in sei mesi il termine oltre il quale il ritardo nella corresponsione dell'indennizzo può qualificarsi non più giustificato, giacché si tratterebbe di una vera e propria opera di creazione normativa.

La peculiarità della pronuncia in commento è tuttavia che il Consiglio si è interrogato anche sulla possibilità che la norma sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale possa invece essere ritenuta conforme a Costituzione in applicazione di un altro parametro costituzionale, quello della regola dell'equilibrio di bilancio, introdotto con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, con cui l'art. 81 della Costituzione è stato modificato.

In virtù di tale principio, secondo l'ordinanza di rimessione, ben potrebbe astrattamente predicarsi l'illegittimità di una regola di valore sub-costituzionale – quale è, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, il valore delle norme della CEDU – alla stregua della quale affermare l'obbligo dell'Amministrazione di reperire sempre e in qualsiasi momento, se necessario anche attraverso variazioni di bilancio, le risorse finanziarie necessarie ad assolvere agli obblighi indennitari derivanti dalle decisioni di condanna per eccessiva durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001. Il Consiglio ha dunque ipotizzato che potrebbe ricorrere, nel caso di specie, proprio una di quelle situazioni "eccezionali", che soltanto la Corte costituzionale è abilitata a individuare, in cui l'esistenza di un principio fondamentale del diritto interno, di rango costituzionale, è suscettibile di escludere l'idoneità della previsione della CEDU a fungere da "norma interposta" del parametro ex art. 117, comma 1, Cost.

Processo amministrativo. Esecuzione del giudicato. Risarcimento danni.

Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2014, n. 847 - Pres. F.F. Branca, Est. Taormina

Salvo che non sia diversamente espressamente pattuito tra le parti, l'accordo ex art. 34, comma 4, del cod. proc. amm. non ha natura transattiva e non preclude pertanto l'impugnazione della sentenza di condanna che si è pronunciata sull'an della pretesa.

E' inammissibile il ricorso in ottemperanza per il conseguimento di somme di denaro ulteriori rispetto a quelle liquidate con l'accordo ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., regolarmente sottoscritto dalle parti.

La stipula dell'accordo ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. non necessita della contestualità e dell'intervento dell'ufficiale rogante ma può avvenire anche mediante lo scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, ultimo comma, del R.D. n. 2440/1923.

[In allegato il testo della sentenza](#)

Secondo la sentenza in rassegna l'accordo ex art. 34, comma 4 cod. proc. amm. rappresenta una transazione sui generis in quanto riferita al quantum ma non all'an della pretesa tanto da rendere inammissibile il ricorso in ottemperanza una volta che l'accordo sul quantum sia stato perfezionato tra le parti.